

TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 238/2024 del 01-02-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### _ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7469/2021 promossa da: ### (C.F. ##), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### il difensore avv. ### ATTORE opponente contro ### &### (C.F. ##), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ### (C.F. ##) che agisce a mezzo di procuratore speciale ### spa,, con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 4 ### ROMA con l'Avv. ### e l'Avv. ### - OPPOSTA CONVENUTO/I FATTO E DIRITTO Con atto citazione/ricorso in opposizione notificato l'attore conveniva in giudizio il convenuto opposto, al fine si sentir accogliere le seguenti conclusioni: conclusioni come da atto introduttivo. Si costituiva il resistente e si riportava ai propria tti difensivi -Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo num. 2220\2021, emesso il 20 settembre 2021 dal ### di Velletri a favore di ### per l'importo di ### = (seimilavenitdue\44), oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e spese della procedura per ### = (ottocento\00); diritti ed onorari per ### (centoquarantacinque\00); oltre spese generali, C.a.p. e Iva come per legge. Domandava l'opponente "... preliminarmente revocare il decreto opposto perché emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun debito a carico della signora ### nei confronti di Eni gas e luce; accertare e dichiarare i numerosi inadempimenti e/o inesatti adempimenti contrattuali della società opposta e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della fornitura e del distacco del contatore avvenuto nell'agosto 2018..." 2. Con l'opposizione si contestava in primis la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiunto ex art 633 c.p.c

perchè il credito non risultava nè certo, nè liquido, nè esigibile stante l'inesistenza di una fattura num. 1714963239 del 24 marzo 2017 per l'importo di ### (cinquemilasettecentonovantuno\40), come indicata e descritta nel ricorso per decreto ingiuntivo; stante l'avvenuto discarico della fattura num. 1712513384 del 3 marzo 2017 precedente all'emissione del decreto e intervenuto a seguito di reclamo al Call Center e stante, infine, il mancato invio alla opponente di una fattura num. 1833619311 del 2 ottobre 2018 per l'importo di ### Si contestava poi, in linea di diritto sostanziale, l'inesistenza di debiti in capo all'opponente verso ### e l'inadempimento contrattuale della medesima società sotto differenti profili. Dapprima sotto il profilo dell'errata contabilità dei consumi, alla quale conseguiva l'emissione ripetuta di fatture palesemente errate che, nonostante i reclami della sig.ra ### non venivano mai corrette ponendo quest'ultima in una situazione di incertezza contrattuale, ed infine poichè ### nell'agosto 2018, senza fornire riscontri fattivi ai reclami nè inviare fatture corrette, aveva provveduto indiscriminatamente al distacco di corrente elettrica con sostituzione del contatore. Senza nè preavviso nè comunicazione postuma e così costringendo la signora a rivolgersi ai ### per capire cosa stesse accadendo. Successivamente, nonostante il doppio reclamo della signora, l'intervento dei ### e la diffida della scrivente, la società comunque non riteneva di ripristinare la fornitura rendendosi inadempiente anche sotto il profilo dell'omessa controprestazione e in diretta violazione di legge con riguardo all'art 1564 c.c. 4. -Si costituiva ### a mezzo procuratore speciale individuato nella società ### spa "giusta procura speciale per atto notaio ### di ### dell'11 luglio 2018" chiedendo, previa concessione di provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione. Eccepiva la parte opposta l'idoneità della "prova versata in atti nella fase monitoria", ossia una "copia autentica della scrittura contabile" non meglio identificata, quale documento idoneo a provare la liquidità del credito ingiunto nulla argomentando sulla certezza ed esigibilità del medesimo credito. Tale documento però non risultava depositato in atti nè veniva depositato il fascicolo monitorio. Neppure risulta depositata la copia dello stesso, come invece erroneamente indicato nella parte finale della comparsa.

Ecceppiva inoltre ### la corretta somministrazione della fornitura sia presupponendo ### che nell'atto di opposizione non fosse stata contestata né l'esistenza del contratto, né l'effettiva somministrazione della fornitura, sia sostenendo che la prova dell'effettiva erogazione risiedesse sulla lettura del contatore ritenuta mezzo di prova assistita da presunzione di veridicità. Indicando poi, come responsabile dell'attività di lettura e contabilizzazione, il ### territorialmente competente senza indicarne il nominativo. Contestava di seguito il regolare invio delle comunicazioni e delle fatture alla sig.ra ### desumendole a contrario dal contenuto dell'atto di opposizione e tuttavia le fatture descritte ed allegate dall'opponente non risultano affatto conformi a quelle descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo e mancanti nel presente procedimento per omissione di deposito a cura di parte opposta. Da ultimo veniva contestata la correttezza della contabilizzazione delle fatture traslandone nuovamente la responsabilità sull'ignoto ### Sulla sospensione della fornitura ecceppiva di aver inviato una raccomandata in data 19 maggio 2017 contenente una diffida di pagamento per una somma (ancora diversa da quella ingiunta) di ### con preavviso di sospensione. La raccomandata, tuttavia, e la prova di ricezione non sono presenti in atti. Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il giudice concedeva i termini ex art 183 VI comma c.p.c. all'udienza del 22 novembre 2022. Spirati i termini in assenza di deposito di memorie istruttorie e fallito il tentativo di conciliazione, il G.I. tratteneva la causa in decisione all'udienza del 14 novembre 2023 concedendo termini abbreviati ex art 190 c.p.c. All'ultima udienza del 14.11.2023 solo la parte opponente rassegnava le conclusioni in quanto la parte opposta non compariva deducendo quanto segue: ###. ### nell'interesse della sig.ra ### preso atto del mancato ricevimento di proposte transattive da parte della opposta e di alcun riscontro alle proposte contenute nelle precedenti note d'udienza allo stato conferma di non aver modo di modificare la propria posizione di diritto processuale e di diritto sostanziale in merito alla preesistenti domande, eccezioni e difese, essendo completamente assente il contraddittorio effettivo tra le parti, sia per i

mancati depositi di parte dei prodromi scritti difensivi della società opposta, sia per non essere presente una posizione processuale regolare in capo alla medesima società op-posta. Non ci sono allo stato, a parere di chi scrive, (e senza che sia peraltro intervenuta smentita da parte avversa), interlocutori legittimati per procedere ad una trattativa non avendo ~~sp~~ ~~comprovato~~ la propria legittimazione a stare in giudizio come procuratore speciale, nè sono state contestate le eccezioni preliminari e pregiudiziali di cui al verbale di prima udienza del 26 luglio 2022 (per contro quindi da considerarsi ammesse da controparte).

Si insiste pertanto nelle eccezioni preliminari e pregiudiziali come da precedenti verbali d'udienza del 26 luglio, del 22 novembre 2022, del 10 gennaio 2023 e del 21 aprile 2023. In difetto di pronuncia sulle questioni di cui sopra, si insiste nell'ammissione della prova testimoniale, come articolata nell'atto introduttivo del presente giudizio, senza accettazione di inversione dell'onere della prova. Subordinatamente e nella sola ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere la causa matura per la decisione, conclude riportandosi all'atto introduttivo e chiedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.

LA DIFESA VISTA IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLA DIFESA DI PARTE OPPOSTA NONCHE' LA IRRITUALITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA IN PRODUZIONE PERALTRIO TOTALMENTE CARENTE E TARDIVA NELLA SUA AMMISSIONE CHIEDE A TUTELA DELLA PARTE OPPONENTE ESPOSTA A UN GIUDIZIO TEMERARIO LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER DEPOSITO MEMORIE CONCLUSIONALI NESSUNO PER PARTE OPPOSTA ~~###~~. ~~###~~ (~~###~~ - ~~###~~) CHE NON HA DEPOSITATO NOTE A ~~###~~ 127 BIS CPC La domanda deve essere accolta per i seguenti ~~###~~ PRECISIAMO CHE LA PARTE OPPOSTA E' STATA INADEMPIENTE IN TANTE SITUAZIONI NONOSTANTE I RICHIAMI FORMALI NEI PROVVEDIMENTI DI QUESTO GIUDICANTE DI ~~###~~ (TOTALE ASSENZA DEL FASCICOLO MONITORIO) E NON COMPARENDO IN UDIENZA. Nessuna delle parti ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo notificato e si sono svolte contestazioni in totale assenza del fascicolo monitorio il cui onere di deposito era comunque a carico di parte opposta. Nel rito: ~~###~~ del deposito del fascicolo monitorio sebbene richiesto da questo giudicante in più di una occasione nei propri provvedimenti, ai fini dello svolgimento del giudizio di cognizione ordinaria, e inadempimento reiterato

anche in sede di deposito della memoria conclusionale da parte dell'opposta che non lo ha mai depositato e quindi mai ritirato, determina secondo i principi della S.C una decisione allo stato degli atti. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. ### nell'ordinanza 127/20 depositata 8 gennaio 2020.

La conseguenza è, dunque, la decisione allo stato degli atti, pertanto deve ritenersi siano invocabili le norme di cui all'art. 169 cpc e art. 77 disp. Att. cpc, le quali impongono il deposito del fascicolo di parte, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale.

Tali previsioni legislative, infatti, sono dettate a garanzia del giusto processo, nel senso che impongono alla parte l'onere di rispettare i tempi di deposito degli atti prima della decisione, senza prevedere la concessione di eventuali ulteriori termini da parte del giudice e senza prevedere un potere discrezionale del giudice di avvalersi di poteri direttivi o di ragionamenti presuntivi sulla supposta carenza di volontà della parte di rinunciare agli atti.

Pertanto si deve accogliere l'opposizione in quanto allo stato degli atti non risulta possibile giudicare in difetto del fascicolo monitorio se non sulla base dello "stato degli atti".

Nel Merito: Il fascicolo di parte opposta depositato con la comparsa di risposta è privo di riscontri probatori ai fini di una decisione positiva in favore del ricorrente opposto.

E' bene chiarire che nel caso di specie siamo di fronte ad un contratto di somministrazione.

Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata ### singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni pur non frantumando, con la pluralità delle prestazioni, l'intrinseca unità contrattuale e non dando vita ad una pluralità di negozi giuridici .Il somministrante non può qualificarsi tale se non ha l'attitudine concreta a poter effettuare le prestazioni cui è tenuto con quel carattere di periodicità che costituisce un attributo del contratto di

somministrazione e pertanto esige nel titolare quelle qualità richieste dalla natura delle prestazioni medesime.

Orbene il contratto di utenza nel caso di specie è contratto di somministrazione a prestazione continuativa, posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt.1341 e 1342 c.c.) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio.

La particolarità di tali contratti è che lo schema è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi od amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato ed i rapporti tra società concessionaria ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto. A tale contratto si applicano anche gli artt.1560, 1562 e 1563 c.c..

Le bollette emessa nell'ambito del rapporto di utenza ha natura di atto unilaterale contabile quale la fattura commerciale, inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (artt.2214 e 2709 c.c.).

Nel caso di specie si è chiesta la disalimentazione di una utenza sulla base di fatture presuntivamente insolute che hanno valore meramente dichiarativo, difettando peraltro anche la prova del gestore di aver inviato la costituzione in mora, in quanto agli atti della documentazione del ricorrente sono state prodotte delle fatture ed una costituzione in mora inviata al resistente priva della avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Trattandosi di contratto sinallagmatico, l'emissione della bolletta periodica non può apparire, pertanto, come negozio di accertamento, inteso a rendere certa ed incontestabile l'entità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dall'utente.

Si tratta, infatti, di atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare ed a fare risultare all'utente, onde ottenere il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare

applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore (art.1428 c.c.) prevista per gli atti di natura negoziale ### di questo principio è il fatto che in tema di prestazione oggetto di forniture in abbonamento/somministrazione, è onere del creditore illustrare sia l'avvenuta esecuzione della prestazione di cui si richiede il pagamento, oppure la veridicità della prestazione in assenza di contestazione, come nel caso di specie per mancata coltivazione del giudizio e la costituzione in mora che è presupposto essenziale per poter richiedere la disalimentazione del servizio. Le risultanze documentali ed istruttorie fornite dal ricorrente non hanno raggiunto l'accertamento della verità in merito al " petitum" .

Peraltro discende da ciò, che la indicazione e riconducibilità di un consumo a quello previsto dalla tariffa richiamata dall'attore, disciplinata proprio da normativa di attuazione dell'articolazione tariffaria unica, e indicato in fattura , ai fini della regolazione economica del rapporto, assume valore meramente indiziario e neppure può assurgere a livello di prova presuntiva in presenza di verifica reale ed accertata in sede giudiziaria del servizio, tenuto conto della cogenza del regolamento sopraindicato.

Conseguentemente, attesi i principi di cui agli artt.2697 e 2698 c.c., non si può ritenere anche in astratto che il consumo unilateralmente indicato in fattura che ha valore dichiarativa e non costitutiva del credito presso il gestore sia idoneo a comprovare l'entità del consumo medesimo.

La parte attrice ha fornito solo le tariffe tramite quadri sinottici che non hanno alcun valore giuridico.

Donde, le unilaterali attestazioni del consumo riconducibili alle fatture che hanno solo un mero valore dichiarativo e non costitutivo del credito preteso, da parte di uno dei contraenti non possono assumere efficacia diversa dalle annotazioni di cui all'art.2707 Inoltre vi è da aggiungere che vi è totale genericità delle contestazioni svolte da parte attrice sostanziale in merito alle singole voci di spesa richieste, oltre al fatto che non vi è nemmeno prova di ricezione della diffida comunicata al destinatario, oltre al fatto che non è stato nemmeno prodotto il contratto sottoscritto dalle parti contrattuali. Inoltre la prova della ricezione della diffida è ulteriormente assorbente

giuridicamente anche ai fini procedurali, in quanto se il destinatario avesse ricevuto correttamente la missiva di presunta inevasione delle somme richieste, il destinatario sarebbe stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di reclamo, prealtro previsto proprio dal regolamento della attrice, condizione essenziale di difesa a tutela del consumatore.

In assenza di risposta o di risposta considerata insoddisfacente l'utente avrebbe potuto promuovere la ### di ### secondo i criteri e i parametri previsti dal ### di ### Infatti in atti manca sia la prova scritta di qualsivoglia contratto sottoscritto dagli utenti sia la prova di avere adempiuto agli obblighi anche di informazione e produzione della ### dei servizi e dal regolamento di gestione del S.I.I., non avendo il gestore provveduto in corso di causa a fornire prova sia del contratto sia ad informare i clienti della vigenza del regolamento e delle condizioni contrattuali (con relativi apprezzabili aumenti tariffari).

Inoltre parte attrice opposta agisce "iure privatorum" e non con atti autoritativi tipici di un ente pubblico , per cui le parti sono in piena parità contrattuale, anche se una agisce in regime di monopolio .

Questo giudicante ritiene che anche in questa ipotesi le parti debbano sempre agire in perfetta sintonia e nel rispetto dei principi sanciti dall'### e richiamati dalla cooperazione sociale e la corretta esecuzione di rapporti sinallagmatici come previsti dall'art. 1375 cc.

Anche la somma richiesta per servizi e desumibili tali importi dalla fattura in tale situazione giuridico contabile la attrice avrebbe dovuto provare tale credito, anche in assenza di contestazione, che rileva solo ai fini della spese legali.

La normativa vigente prevede che "I gestori indicano i mezzi con i quali è preavvisato l'utente di tale sospensione e le modalità per evitare la sospensione stessa.

Tale preavviso non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni e dovrà essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata" (### 29 aprile 1999 - ### generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato).

Nel caso di specie vi è una diffida senza prova della ricezione ### il gestore deve rispettare il ### del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), in particolare rispetto ai principi della «diligenza professionale» e alla tutela del «consumatore medio».

Il gestore non può dunque staccare il servizio se non dopo aver provato di aver messo nelle condizioni il resistente di difendersi con tutte le procedure previste dalla legge.

La sospensione della forniture in ogni caso presuppone sempre l'inadempimento contrattuale che, allo stato degli atti e documenti, non è stato fornito come presupposto per chiedere la disalimentazione del servizio e conseguente accesso all'immobile che non sarebbe comunque di competenza funzionale di questo giudicante, ma del giudice che deve decidere sugli obblighi di fare.

Infatti è necessario rilevare che le pretese esecutive che hanno ad oggetto l'esecuzione degli obblighi di fare o la distruzione di quanto realizzato in virtù dell'inadempimento di un obbligo di non fare sono disciplinate dagli artt. 612 - 614 del codice di procedura civile. Siffatte norme si correlano alle disposizioni dell'art. 2931 codice civile, secondo cui «se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile» ### senza una prova certa di questo inadempimento e la messa in mora con prova certa della avvenuta conoscenza di accesso da parte del destinatario delle procedure alternative (cfrreclamo ecc) per dirimere anche in via amministrativa la vertenza, la sospensione o disalimentazione come richiesta sarebbe illegittima e presterebbe il fianco ad una azione di risarcimento del danno.

Solo dopo aver conseguito questi accertamenti ed il presupposto, ossia la dimostrazione della morosità, prodromica per la disalimentazione si può chiedere una sentenza dichiarativa di accertamento, titolo cui consegue una ulteriore procedura di esecuzione di obblighi di fare in conseguenza del titolo conseguito.

La documentazione fornita dal gestore al distributore ricorrente non è esaustiva per accoglimento della domanda né sotto il profilo del " petitum" né della " causa petendi".

SI DEVE, INOLTRE, CONSIDERARE LA LITE TEMERARIA del convenuto, in solido, costituito che è valutabile ai sensi dell'art. 96 cpc co. 3° e non primo, applicabile di ufficio.

Sotto il profilo, invece, dell'art. 96 cpc questo ### osserva di ufficio ai sensi del comma terzo e non primo quanto segue La difesa della opponente, infatti, conferma ed ha confermato, anche all'esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte opposta, in solido, e che si è contrapposta ad una rivendicazione o confutazione di parte attorea di un " petitum" e prospettazione di una " causa petendi" completamente invece confermate dalle risultanze argomentative e documentali Si ritiene la condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni delle stesse per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3° cpc, anche d'ufficio, alla luce della recente giurisprudenza della ### del 18.11.2019 (vd Ordinanza n° 29812/2019 della ###, venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1, c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (### Roma, 28 settembre 2017; Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n.3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726 ed altre). La sua applicazione, quanto all'ultimo comma art 96 cpc, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie. Tale pronuncia della S.C è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente ### alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine

statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass. SSUU 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.co c.p.c è stato inserito, proprio, nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto la proposizione di un ricorso o una difesa basata su motivi manifestamente infondati o privi di riscontro probatorio , dedotti in assenza della esposizione sommaria dei fatti. Una domanda di tal genere, privo di alcun fondamento giuridico fattuale e di diritto, integra un "ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale", essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. ### si deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalla parte attorea: in tale contesto la Suprema Corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177/2018; vd Cass. Civ Sez. 3 , Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019; vd Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14035 del 23/05/2019;Cass.Civ.Sez. 3 , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019), oltre alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti quale l'art. 2 sul diritto alla immagine e secondo i principi sovranazionali desumibili dal ### di ### e dalla ### di ### che assurge a diritto primario avente quindi carattere cogente

al pari dei ### tali motivi ritiene di applicare nei confronti della opposta, che dovrà essere condannata, oltre alla soccombenza del giudizio ordinario, anche alla rifusione ex art. 96 cpc co 3° alle spese di ### 3.000

P.Q.M.

Disattesa ogni altra deduzione e/o istanza, così statuisce: 1) Dichiaro accoglibile l'atto di opposizione a DI ed inammissibile la domanda di parte opposta e ne revoca il decreto ingiuntivo 2) ### le parti convenute opposte, in solido, alle spese di giudizio che si quantificano in ### 3.000 oltre accessori 3) ### la parte convenuta opposta in solido, alle spese da rifondere alla parte attrice ex art. 96 cpc comma terzo che si quantificano in ### 3.000 oltre accessori. 4) ### tuttavia, la parte opposta in solido ai sensi della disciplina di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002.

Velletri, 1.02.2024 IL GIUDICE DOTT. ###

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 238/2024 del 01-02-2024 TRIBUNALE DI VELLETRI reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/velletri/2024/238.html#5f38c>*